

Revisione totale Ordinanza sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr)

Spiegazioni

Berna, giugno 2009

Indice

1.	Situ	azione iniziale	3
1.1	Sv	viluppo della maturità professionale	3
1.2		forme nell'ambito della nuova legge sulla maturità professionale	4
2.	Prin	ncipi della nuova ordinanza	4
		·	
2.1		sultati della consultazione	4
2.2	. At	tuazione nel programma quadro e nei programmi d'istituto	6
3.	Con	nmento a sezioni e articoli	7
S	ezione	e 1: Disposizioni generali	7
A	rt. 1	Oggetto	7
A	rt. 2	Maturità professionale federale	7
	rt. 3		7
		Acquisizione della formazione	7
		Durata della formazione	7
	rt. 6	Inammissibilità delle detrazioni dallo stipendio e calcolo dell'orario di lavoro.	8
	ezione		8
	rt. 7	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8
		Campo di apprefendimente	8
		Campo di approfondimento Campo integrativo	8
		Approccio interdisciplinare	9
	ezione	···	9
		Programma quadro	9
		Organizzazione dei cicli di formazione	9
		Condizioni e procedure di ammissione	9
		·	10
S	ezione	e 4: Valutazione delle prestazioni e promozione	10
A	rt. 16	Valutazione delle prestazioni e calcolo delle note	10
			10
			10
	ezione	•	10
			10
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10
			10
			10 11
		·	11
			11
		·	11
	ezione		12
A	rt. 29		12
			12
A	rt. 31	Qualifiche dei docenti	12
S	ezione	e 7: Esecuzione	12
			12
		· ·	12
			12
	ezione	•	13
		1 0	13
		· ·	13
A	ı t. 3 7	Entrata in vigore	13

1. Situazione iniziale

Insieme alle scuole universitarie professionali, la maturità professionale costituisce uno degli elementi centrali della riforma della formazione professionale svizzera e un elemento fondamentale per l'introduzione della formazione professionale in un sistema di formazione globale. L'abbinamento dei due percorsi rende possibile anche per la formazione professionale un'offerta ininterrotta dalla formazione di base al settore universitario.

A metà degli anni novanta la rivalutazione della formazione professionale era un obiettivo politico dichiarato. Il Parlamento lo ha collegato nel 1997 con il mandato per una nuova legge sulla formazione professionale. Mediante una modifica della Costituzione ha inoltre attribuito alla Confederazione la competenza su tutti i settori della formazione professionale. Nella maturità professionale l'idea della rivalutazione ha trovato sbocco nel fatto che l'ordinanza emanata dall'Ufficio federale viene sostituita, per analogia con la maturità liceale, da una nuova ordinanza del Consiglio federale. Con essa si concludono le revisioni di vasta portata legate alla legge federale sulla formazione professionale (LFPr)¹.

Il presente disegno di ordinanza del 24 giugno 2009, risultato della revisione, riflette i nuovi sviluppi nel campo della formazione professionale, adeguando la maturità professionale alla nuova legge sulla formazione professionale, entrata in vigore nel 2004. Prima però è stato necessario integrare nelle competenze federali i settori ancora disciplinati a livello cantonale, cioè sanità, socialità e arte nonché agricoltura ed economia forestale, non contemplati dalle disposizioni della LFPr. Inoltre, un'altra priorità è stata la riforma delle formazioni professionali di base.

1.1 Sviluppo della maturità professionale

Il concetto di maturità professionale è stato reso ufficiale nel 1993 con la revisione dell'ordinanza concernente l'organizzazione, le condizioni d'ammissione, la promozione e l'esame finale della scuola media professionale. Esistevano quattro diversi indirizzi di maturità professionale: tecnica, commerciale, artistica e artigianale. Parallelamente, in agricoltura era stata introdotta nel 1994 la maturità professionale d'indirizzo agricolo.

La prima ordinanza a riportare nel titolo il termine «maturità professionale» è stata emanata dall'Ufficio federale della formazione professionale (UFFT) il 30 novembre 1998. È entrata in vigore il 1° gennaio 1999. Essa mirava a dare una definizione più esatta della "cultura generale approfondita" come parte integrante della maturità professionale e a stabilire un livello uniforme per l'ammissione alle scuole universitarie professionali senza ulteriori esami.

L'articolo 5 della legge del 6 ottobre 1995² sulle scuole universitarie professionali prevedeva l'ammissione senza esame al primo semestre di una scuola universitaria professionale per i titolari di una maturità professionale federale riconosciuta. Anche i titolari della maturità liceale potevano godere dello stesso diritto dopo un'esperienza professionale di almeno un anno in una professione connessa con il programma di studio.

Per garantire eguali possibilità alla maturità professionale e a quella liceale, è stata inoltre istituita la cosiddetta "passerella" per le scuole universitarie. L'ordinanza del 7 dicembre 1998³ sull'esame svizzero di maturità, entrata in vigore nel 2003, prevede all'articolo 28 l'organizzazione di esami complementari in particolare per titolari di un attestato di maturità professionale. L'ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati di maturità professionale per l'ammissione alle scuole universitarie⁴ è entrata in vigore nell'aprile 2004. I primi "esami-passerella" sono stati svolti nella primavera del 2005.

² RS **414.71**

¹ RS **412.10**

³ RS **413.12**

⁴ RS **413.14**

1.2 Riforme nell'ambito della nuova legge sulla maturità professionale

Il Parlamento ha emanato la nuova legge sulla formazione professionale il 13 dicembre 2002. L'intento di riforma ad essa legato ha avuto effetto però già prima, per esempio nelle professioni infermieristiche o nella formazione commerciale di base. Per quanto concerne la maturità professionale, con i nuovi programmi quadro si è istituito, a partire dal 2001, un ampio tronco comune. La formazione generale approfondita era maggiormente incentrata sulle competenze da acquisire, sul coinvolgimento del mondo del lavoro e sull'interdisciplinarità. Tale approccio non doveva venir applicato solo nell'ambito dei progetti interdisciplinari conclusivi, bensì già nel corso delle lezioni.

L'immediata conseguenza dell'integrazione di tutti i rami professionali nel campo d'applicazione della legge sulla formazione professionale è stata l'urgenza di aggiungere gli indirizzi socio-sanitario e delle scienze naturali nella nuova ordinanza sulla maturità professionale. Poiché i tempi non erano ancora maturi per una revisione totale, l'elenco degli indirizzi offerti è stato semplicemente ampliato con effetto dal 1° gennaio 2005.

2. Principi della nuova ordinanza

La revisione totale dell'ordinanza sulla maturità professionale federale (ordinanza sulla maturità professionale, OMPr)⁵ ricalca la legge sulla formazione professionale in termini di maggiore flessibilità. I sei rigidi indirizzi di maturità professionale vengono abbandonati per lasciare spazio a un approfondimento dell'insegnamento orientato, come prima, alla professione appresa e all'offerta didattica delle scuole universitarie professionali. Inoltre si accentua l'approccio interdisciplinare. Le disposizioni istituzionali e formali vengono adeguate allo stato attuale della legislazione.

Restano validi i seguenti principi enunciati nell'ordinanza sulla maturità professionale del 30 novembre 1998: è sempre prioritaria la preparazione alla prosecuzione degli studi a una SUP, si mantiene il nesso tra la formazione professionale di base (attestato federale di capacità) e l'approfondimento della cultura generale sviluppato partendo da questa base specifica e rimangono immutate anche la dotazione oraria per la formazione generale approfondita di un anno esatto e l'organizzazione dei cicli di studio.

L'attribuzione delle competenze corrisponde a quella della formazione professionale di base: la Confederazione stabilisce il disciplinamento di ordine superiore, mentre i Cantoni provvedono a garantire un'offerta di corsi adeguata, si occupano dello svolgimento degli esami e rilasciano gli attestati.

2.1 Risultati della consultazione

La consultazione sull'avamprogetto di ordinanza si è svolta dall'aprile all'autunno 2008 e ha avuto il riscontro di 151 pareri. In generale sono stati apprezzati:

- l'indicazione esplicita del numero complessivo di ore di studio per la maturità professionale sia per la formazione professionale di base sia per la formazione generale approfondita;
- la struttura chiara dell'ordinanza;
- la gratuità delle lezioni di maturità professionale per le persone in formazione;
- il disciplinamento della valutazione delle prestazioni;
- la possibilità di conseguire la maturità professionale in più lingue;
- la preparazione regionale e il coordinamento per gli esami scritti.

=

⁵ RS **412.103.1**

Ha incontrato forti critiche il nuovo articolo sugli obiettivi (art. 3) e la nuova struttura dell'insegnamento per la maturità professionale (sezione 2):

- la formulazione del nuovo articolo sugli obiettivi è stata nettamente respinta: indurrebbe a
 credere che la maturità professionale conduca al conseguimento di un diploma di
 carattere generale analogo a quello liceale, senza considerazione della professione
 appresa e del concreto orientamento verso un campo affine delle SUP;
- anche la struttura con "materie fondamentali", "campi d'apprendimento interdisciplinare" e "materie specifiche" è stata respinta nella prima forma proposta. Si deplorava che non fosse stata mantenuta la dotazione oraria finora assicurata alle materie fondamentali «economia politica, economia aziendale, diritto» e «storia e istituzioni politiche». Veniva lamentata anche la mancanza dell'indispensabile differenziazione dell'insegnamento della matematica e dei livelli richiesti per le lingue straniere. Si è anche lamentata la mancanza delle materie complementari con un'offerta libera di ulteriori materie o eventuali approfondimenti delle materie obbligatorie;
- I nuovi «campi d'apprendimento interdisciplinare» sono stati respinti perché non realizzabili e inadatti allo scopo.

Proseguendo le critiche già espresse riguardo all'articolo sugli obiettivi, per la ripartizione generale dell'insegnamento di formazione generale approfondita è stato chiesto che la struttura delle materie si riferisca maggiormente alla professione acquisita e ai campi specifici delle scuole universitarie professionali.

Il progetto di ordinanza elaborato dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) insieme a esperti esterni tiene conto delle principali obiezioni sollevate durante la consultazione. I seguenti punti riassumono il consenso raggiunto con i partner della formazione professionale e con le scuole universitarie professionali.

- gli obiettivi definiti nel nuovo articolo 3 esprimono le specificità della maturità professionale. Come tratto distintivo della maturità professionale si sottolinea l'orientamento verso la preparazione all'esercizio della professione e il suo collegamento con la preparazione allo studio superiore;
- le lezioni sono sempre strutturate in tre campi, ma gli obiettivi del campo di approfondimento e di quello integrativo sono decritti nel primo capoverso dei rispettivi articoli;
- il «campo fondamentale» contempla sempre quattro materie: prima e seconda lingua nazionale, terza lingua e matematica. Si sottolinea però espressamente che per questo campo è prevista un'adeguata differenziazione a seconda della categoria professionale di appartenenza;
- nel «campo di approfondimento», passato dal terzo al secondo posto, si sono abbandonate le cinque combinazioni fisse di materie. Al loro posto sono elencate sette materie che con un'opportuna combinazione si riferiscono alla professione appresa e preparano ai campi specifici delle SUP. In questo modo si risponde anche ai dubbi espressi riguardo alla possibilità di scegliere liberamente la combinazione di quali e quante materie si voglia: le combinazioni dovranno essere specificate nel programma quadro ancora da redigere;
- i due «campi di apprendimento interdisciplinare» inizialmente previsti sono stati sostituiti da un «campo integrativo» con tre materie. Anche questi trattano temi di cultura generale integrativi rispetto alla professione appresa. L'interdisciplinarità è invece stata definita come «approccio interdisciplinare» con un'esplicita estensione a tutte le materie. La parte minima di lezioni dedicate all'approccio interdisciplinare non è più indicata come raccomandazione nei programmi quadro, bensì prescritta in maniera vincolante nella misura del dieci per cento nell'ordinanza sulla maturità professionale.

2.2 Attuazione nel programma quadro e nei programmi d'istituto

Nella consultazione sono state richieste da più parti disposizioni più dettagliate già nell'ordinanza. Per mantenere vivo l'interesse per la formazione professionale in un contesto in costante evoluzione, già la legge sulla formazione professionale puntava sulla flessibilità e sulla permeabilità. La struttura delle lezioni non deve essere fissata nell'ordinanza ma in un programma quadro d'insegnamento, che lascia spazio alla diversità caratterizzante di ciascun istituto scolastico, che deve trovare espressione concreta nei programmi d'istituto per il disciplinamento dell'attività quotidiana d'insegnamento.

Finora i programmi quadro d'insegnamento si basavano sui vari indirizzi di maturità professionale. Il nuovo programma quadro li riunisce in una prospettiva generale con la quale si intende rafforzare il «marchio maturità professionale» sia sul piano nazionale sia su quello internazionale. Secondo l'articolo 12 dell'ordinanza, nel programma quadro, su cui si fonda l'attuazione a livello nazione delle offerte di maturità professionale, sono riportati:

- a. gli obiettivi di formazione nelle materie del campo fondamentale, di approfondimento e integrativo, orientati alle formazioni professionali di base e ai campi specifici ad esse affini delle scuole universitarie professionali;
- la ripartizione delle ore di studio tra le singole materie e il numero di lezioni frontali per ogni materia;
- c. direttive concernenti l'approccio interdisciplinare e il progetto didattico interdisciplinare;
- d. le forme degli esami finali;
- e. direttive concernenti la maturità professionale plurilingue.

Un obiettivo più volte ribadito è anche il rafforzamento dell'insegnamento di matematica e delle scienze naturali. Ciò non deve significare che per tutti i rami professionali e di studio si debba aumentare l'insegnamento di queste materie a discapito delle qualifiche specifiche; piuttosto, questo intento deve essere integrato nelle materie prescritte e nell'approccio interdisciplinare e realizzato con maggiore consapevolezza.

Come si é detto all'inizio, non è stato aumentato il tempo riservato per la preparazione della maturità professionale. L'onere in questo senso dovrebbe quindi restare entro i limiti attuali. La nuova ordinanza crea però le condizioni per ottimizzare la trasmissione delle necessarie qualifiche specialistiche e metodologiche. Il successo del modello della maturità professionale dipende tutto dal nesso dell'apprendimento con la pratica professionale e successiva preparazione allo studio in una scuola universitaria professionale.

3. Commento a sezioni e articoli

Titolo

La vecchia legge sulla formazione professionale prevedeva che l'ordinanza sulla maturità professionale fosse emanata a livello di Ufficio federale. Conformemente all'articolo 25 capoverso 1 della nuova LFPr, al titolo si aggiunge il termine «federale».

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Maturità professionale federale

La maturità professionale federale è disciplinata dall'articolo 17 capoverso 4 (Tipi di formazione e durata) e dall'articolo 25 della legge federale sulla formazione professionale. L'ordinanza riprende queste disposizioni della legge. Bisogna rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto da alcuni, la formazione di base in una professione è una condizione indispensabile della maturità professionale con la sua formazione generale approfondita.

Art. 3 Obiettivi

L'articolo sugli obiettivi ha una nuova struttura. Esso riassume gli obiettivi indicati nella legge sulla formazione professionale all'articolo 3 (Obiettivi della legge) e all'articolo 15 (Oggetto della formazione professionale di base) in riferimento alla preparazione allo studio in una scuola universitaria professionale e all'acquisizione di maturità personale e di competenze cui lo studio è finalizzato. Se tratta di una concezione ampia e approfondita, cioè dell'acquisizione di sapere nelle materie fondamentali e di ulteriori competenze metodologiche. Come tratto distintivo della maturità professionale da quella liceale si sottolinea il suo orientamento alla preparazione all'esercizio della professione e il suo aggancio alla preparazione allo studio superiore.

Art. 4 Acquisizione della formazione

Per il conseguimento della maturità professionale federale si devono mantenere tutte le possibilità attuali. L'opzione principale è costituita dai cicli di formazione riconosciuti frequentati durante la formazione professionale di base (la cosiddetta MP-1). La legge sulla formazione professionale non attribuisce loro un maggiore risalto rispetto ai cicli di formazione successivi alla conclusione della formazione professionale di base (cosiddetta MP-2), ma aggiunge una nuova disposizione secondo cui anche la frequenza di questi corsi è gratuita.

Il capoverso 2 non precisa se sia la Confederazione, com'è il caso adesso, a dover organizzare gli esami di maturità professionale federale o se al riguardo si contemplino altre possibilità.

Art. 5 Durata della formazione

La maturità professionale federale non può essere limitata alle tradizionali 1 440 lezioni di cultura generale approfondita. La professione appresa con l'attestato federale di capacità è un elemento costitutivo. Per valorizzare le prestazioni dell'apprendimento in questa stretta relazione tra teoria e pratica viene indicata la durata complessiva della formazione in ore di studio: 5 700 ore per la formazione professionale di base di tre anni e 7 600 ore per quella di

quattro anni; di queste, in tutto 1 800 ore di studio (l'equivalente di un anno scolastico) sono dedicate alla formazione generale approfondita.

Art. 6 Inammissibilità delle detrazioni dallo stipendio e calcolo dell'orario di lavoro.

Questa disposizione è stata aggiunta all'ordinanza sulla maturità professionale per chiarire le discussioni spesso ricorrenti tra aziende formatrici e persone in formazione. Le prescrizioni della legge sul lavoro concernenti la durata massima del lavoro e del riposo si applicano nello stesso modo a tutte le persone in formazione, a prescindere dalla frequenza dell'insegnamento per la maturità professionale.

Sezione 2: Insegnamento per la maturità professionale

Art. 7 Ripartizione dell'insegnamento

Tutta la sezione 2 delinea il nuovo orientamento della ripartizione dell'insegnamento. L'ordinanza é aperta a ulteriori sviluppi. Deliberatamente si è evitato di definire l'attuazione a livello scolastico, che viene concretizzata, invece, nel programma quadro d'insegnamento e nei programmi di istituto.

Il capoverso 3 dell'articolo 7 tiene conto della discussione avvenuta durante la consultazione, secondo cui la relazione con la professione appresa è un elemento indispensabile che deve essere messo in rilievo nell'ordinanza.

Art. 8 Campo fondamentale

Le tre lingue e la matematica hanno incontrato per lo più approvazione come fondamento della maturità professionale federale. L'idea di rafforzare l'insegnamento delle scienze naturali presentandole tra le materie fondamentali in modo da stabilire un equilibrio tra le materie linguistiche e le scienze esatte non ha avuto il sostegno della maggioranza, proprio come per la maturità liceale.

Art. 9 Campo di approfondimento

L'offerta di materie specifiche si ricollega alla tradizione della maturità professionale, per cui per iniziare bene lo studio in una scuola universitaria professionale sono utili conoscenze ampie e approfondite in due materie affini alla professione appresa e all'indirizzo di studio. Il campo di approfondimento contempla una scelta di sette materie, le quali tuttavia non possono essere combinate tra loro liberamente per numero e genere. Le combinazioni dovranno essere fissate nel programma quadro e offrire soluzioni flessibili e aperte. A questa apertura si riferisce la disposizione che prevede che «di norma» siano seguite due materie: è infatti ammissibile che per determinate formazioni professionali di base si scelgano, per esempio, entrambe le materie di approfondimento tra le scienze naturali o tra quelle sociali.

Art. 10 Campo integrativo

Mentre il campo di approfondimento definisce l'orientamento specifico, il campo integrativo ha lo scopo di trasmettere sapere di orientamento generale. Le combinazioni possibili di materie corrispondono alle offerte attuali. Anche qui esse vanno concretizzate nel programma quadro e non devono essere lasciate alla libera scelta delle persone in formazione. La formulazione secondo cui le materie del campo integrativo sono «di norma» complementari alle materie del campo di approfondimento permette una certa flessibilità per esempio per le formazioni professionali di base nel settore dei servizi, che possono utilizzare economia e diritto dal campo integrativo e dal campo di approfondimento per raggiungere il livello finale richiesto per l'ammissione al campo specifico SUP economia.

Art. 11 Approccio interdisciplinare

Il valore dell'approccio interdisciplinare è ormai indiscusso. Ora viene creata per esso una nuova base legale. La proposta di creare un campo di apprendimento interdisciplinare comprendente scienze naturali, economia e società ha incontrato forte opposizione. Invece è stata fissata una percentuale minima pari al dieci per cento delle ore di studio complessive per l'attività interdisciplinare estesa a tutti i campi.

La formulazione del capoverso 4 secondo cui le persone in formazione «redigono o realizzano» un progetto didattico interdisciplinare intende evitare che per approccio interdisciplinare si intenda semplicemente un lavoro scritto e la sua presentazione orale. Al fine di assicurare un'impostazione costruttiva della maturità professionale è richiesto l'aggancio al mondo del lavoro anche per questo importante elemento.

Sezione 3: Requisiti per i cicli di formazione

Art. 12 Programma quadro

Il programma quadro che deve essere emanato dall'UFFT stabilisce ciò che è necessario per attuare le prescrizioni dell'ordinanza e contribuisce affinché la maturità professionale federale abbia in tutta la Svizzera un livello elevato. È previsto esplicitamente che tutti i partner della maturità professionale partecipano alla sua stesura.

Capoverso 2 lettera e: il conseguimento della maturità professionale esplicitamente «plurilingue» finora non era disciplinato, ma risponde alle esigenze dei Cantoni bilingui e delle scuole nelle vicinanze di confini linguistici. Analogamente a quanto avviene per la maturità liceale, anche per la maturità professionale deve essere fissata la parte plurilingue dell'insegnamento e degli esami.

Art. 13 Organizzazione dei cicli di formazione

Nella formazione professionale la coniugazione di teoria e pratica è fondamentale. Sarebbe pertanto sbagliato far precedere interamente l'insegnamento teorico alla formazione professionale di base («anno di base maturità professionale»). Si deve però assicurare una certa flessibilità e apertura a nuove forme.

Nelle formazioni professionali di base triennali la norma è la ripartizione dell'insegnamento su tutti e tre gli anni di tirocinio. Nelle formazioni quadriennali è possibile che tale insegnamento inizi solo dal secondo anno. In questo modo soprattutto le scuole minori hanno la possibilità di offrire l'insegnamento per la maturità professionale in classi comuni per allievi provenienti da tutte le professioni come complemento all'insegnamento professionale (modello additivo).

Inoltre, alle persone che svolgono una formazione professionale di base triennale deve essere lasciata la possibilità di frequentare l'ultimo anno d'insegnamento dopo aver conseguito l'attestato federale di capacità, parallelamente allo svolgimento dell'attività lavorativa. Nelle formazioni di base organizzate dalla scuola che prevedono un periodo di pratica all'ultimo anno questa disposizione permette di concludere la frequenza di gran parte dell'insegnamento prima dell'inizio del periodo di pratica.

Per i titolari di un attestato federale di capacità l'insegnamento per la maturità professionale è generalmente offerto come blocco unico di un anno. Sono possibili anche offerte didattiche ripartire su tre o quattro semestri, che consentono di svolgere un'attività lavorativa a tempo parziale.

Art. 14 Condizioni e procedure di ammissione

All'insegnamento per la maturità professionale dev'essere ammesso solo chi ha acquisito i contenuti obbligatori del livello secondario I in modo tale da avere buone possibilità di conseguire la maturità. Le condizioni d'ammissione rimangono competenza dei Cantoni; il

superamento della procedura di ammissione nel Cantone di domicilio è comunque valido anche per gli altri Cantoni. Ciò è importante perché l'assegnazione a una scuola può avvenire anche al di là dei confini cantonali, ma la procedura di ammissione è svolta ancora entro il periodo della scolarità obbligatoria.

Art. 15 Computo di apprendimenti già acquisiti

La convalida degli apprendimenti già acquisiti è un principio ripreso dalla nuova legge sulla formazione professionale (cfr. art. 9 LFPr, «Promozione della permeabilità»). La dispensa per determinate materie non esclude che queste ultime possano essere utilizzate per l'approccio interdisciplinare.

Sezione 4: Valutazione delle prestazioni e promozione

Art. 16 Valutazione delle prestazioni e calcolo delle note

L'articolo 34 dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr)⁶ stabilisce la scala delle note dal sei (nota migliore) all'uno e ammette note diverse dalle mezze note solo nel caso in cui esse siano il risultato di una media. Non sono previste ponderazioni.

Art. 17 Promozione

Il capoverso 5 tiene conto del fatto che l'insegnamento scolastico a tempo pieno per la maturità professionale al termine della formazione professionale di base dura di norma solo un anno. Per esperienza non è opportuno lasciar frequentare fino agli esami finali i titolari di un AFC che non soddisfano le condizioni di promozione. La ripetizione dell'insegnamento è ammessa una sola volta.

Art. 18 Insegnamento plurilingue per la maturità professionale

Nessuna spiegazione aggiuntiva.

Sezione 5: Esame di maturità professionale

Art. 19 Definizione

Nessuna spiegazione aggiuntiva.

Art. 20 Disciplinamento, preparazione e svolgimento

Nessuna spiegazione aggiuntiva.

Art. 21 Esami finali

La preparazione «a livello regionale» si riferisce a una regione linguistica, geografica, a un cantone o a un agglomerato. Un punto importante nella preparazione degli esami finali scritti per diversi cicli di studio è la convalida degli esami anche da parte di altri gruppi redazionali o di esperti.

Art. 22 Periodo di svolgimento degli esami finali

L'anticipo dell'esame in alcune materie prima della conclusione del ciclo di formazione è ammesso per motivi validi come l'ottimizzazione della pianificazione dell'insegnamento o una

-

⁶ RS **412.101**

minore pressione psicologica pre-esame. D'altro canto quanto si è appreso deve essere il più possibile presente all'inizio degli studi a una SUP.

Art. 23 Diplomi di lingue riconosciuti

L'inclusione di diplomi di lingue internazionali nell'ambito della formazione professionale di base rappresenta una qualifica importante per il mercato del lavoro. La possibilità di includere diplomi di lingue nell'esame di maturità professionale viene mantenuta solo se tali diplomi sono incentrati sugli obiettivi della formazione generale approfondita e se rispettano il livello richiesto di competenza nelle lingue straniere. I diplomi di lingue straniere possono essere parte integrante degli esami finali nelle materie corrispondenti o sostituirsi ad essi.

Art. 24 Calcolo delle note

Il programma quadro d'insegnamento stabilisce in quali materie l'esame finale si svolge in forma scritta e orale oppure solo scritta o solo orale. In ogni caso la nota complessiva dell'esame non conta più della nota scolastica.

La nota scolastica è determinata dalle prestazioni durante tutto il periodo di lezioni. In tal modo anche la maturità professionale riprende il disciplinamento standard della formazione professionale di base che concede maggiore libertà per definire l'organizzazione del programma d'insegnamento poiché le note scolastiche sono determinate dalle prestazioni su tutti i contenuti dell'insegnamento.

Art. 25 Superamento dell'esame

Ai fini del superamento dell'esame contano le note delle materie dell'insegnamento per la maturità professionale e la nota dell'approccio interdisciplinare, data per metà dalla nota del progetto didattico interdisciplinare e per metà dalla nota scolastica.

Art. 26 Ripetizione

La disposizione concernente la ripetizione delle due note parziali dell'approccio interdisciplinare è nuova. Se il progetto didattico interdisciplinare finale è insufficiente, deve essere rielaborato. Se le prestazioni relative all'approccio interdisciplinare durante le lezioni sono insufficienti, si svolge un esame orale sull'approccio interdisciplinare.

Art. 27 Conseguenze del mancato superamento

Chi frequenta le lezioni di maturità professionale parallelamente al tirocinio e non supera l'esame sulla formazione generale approfondita, deve avere la possibilità di concludere il ciclo di studio con l'attestato federale di capacità. Per la parte di cultura generale è determinante l'ordinanza sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale oppure la relativa ordinanza sulla formazione professionale di base, purché l'insegnamento di cultura generale e le conoscenze professionali siano impartite in modo integrativo. I Cantoni disciplinano il rilascio dell'attestato federale di capacità ovvero la ripetizione dei cicli di formazione offerti in combinazione con la formazione di base organizzata dalla scuola (p. es. delle scuole medie di commercio).

Art. 28 Attestato federale di maturità professionale

Il certificato delle note, oltre alle prestazioni degli esami di maturità professionale, riporta altre informazioni utili per le scuole universitarie professionali e per gli esami «passerella» nei quali il progetto didattico interdisciplinare costituisce la base di una parte dell'esame nella prima lingua.

La disposizione del capoverso 3 si basa sulla soluzione applicata con successo per l'uniformazione del contratto di tirocinio (art. 8 cpv. 6 OFPr). Analogamente alla struttura uniforme dell'attestato federale di capacità professionale e del certificato federale di

formazione pratica, l'UFFT, previa consultazione dei Cantoni, definirà la struttura dell'attestato federale di maturità professionale.

Sezione 6: Riconoscimento dei cicli di formazione

Art. 29 Principio, condizioni e procedura Nessuna spiegazione aggiuntiva.

Art. 30 Revoca del riconoscimento

Nessuna spiegazione aggiuntiva.

Art. 31 Qualifiche dei docenti

La base per la qualifica dei docenti è già stata definita nell'ordinanza sulla formazione professionale. Per i docenti della maturità professionale sono pertinenti gli articoli 40 (Responsabili della formazione professionale di base, cpv. 2 e 3), 43 (Perfezionamento) e 46 (Docenti attivi nella formazione scolastica di base e nella preparazione alla maturità professionale). L'ordinanza definisce i requisiti minimi, che sono: diploma di scuola universitaria, formazione pedagogico-professionale ed esperienza aziendale di sei mesi. I requisiti minimi dell'OFPr non escludono il titolo di bachelor come qualifica per l'insegnamento della maturità professionale.

Secondo l'articolo 40 OFPr le qualifiche per soddisfare i requisiti minimi devono essere conseguite al massimo entro cinque anni dopo l'inizio dell'attività d'insegnamento. In merito alle equivalenze disciplinari dei singoli candidati sono competenti le autorità cantonali. La Confederazione decide solo in merito all'equipollenza di diplomi.

La formazione continua dei docenti deve avvenire nel quadro dello sviluppo della qualità che ogni operatore della formazione professionale deve assicurare ai sensi dell'articolo 8 della legge sulla formazione professionale. L'interdisciplinarità impone standard elevati per gli insegnanti. La qualifica a questo riguardo deve essere assicurata mediante offerte di formazione continua.

Sezione 7: Esecuzione

Art. 32 Confederazione

Lettera c: in relazione all'evoluzione delle offerte didattiche deve esistere la possibilità di provare nuove materie o nuovi modelli organizzativi in progetti pilota per un periodo di tempo determinato, senza che ciò implichi un'immediata modifica dell'ordinanza o del programma quadro. L'ordinanza deve inoltre lasciare all'UFFT la possibilità di accogliere richieste motivate delle autorità cantonali, che in alcuni casi possono comportare deroghe dal programma quadro (p. es. e-learning) o dall'ordinanza (p. es. anticipazione dell'esame in quattro materie invece di tre).

Art. 33 Commissione federale di maturità professionale

La base legale per la Commissione federale di maturità professionale è la legge sulla formazione professionale. In base ad essa tutte le commissioni operanti nel settore della formazione professionale hanno funzione consultiva.

Art. 34 Cantoni

Nessuna spiegazione aggiuntiva.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 35 Abrogazione e modifica del diritto previgente

Art. 36 Disposizioni transitorie

I primi cicli di formazione basati sul nuovo programma quadro dovrebbero poter essere avviati nell'estate 2014. Il periodo di tempo tra l'entrata in vigore dell'ordinanza nell'agosto 2009 e l'inizio dei cicli di formazione sarà impiegato per elaborare il programma quadro valido per tutta la Svizzera, su cui si fonderanno i programmi d'istituto cantonali o regionali oppure specifici di una scuola o tipo di scuola.

Art. 37 Entrata in vigore

L'entrata in vigore dell'ordinanza sulla maturità professionale è prevista per il 1° agosto 2009 affinché esista la base legale per l'elaborazione del programma quadro d'insegnamento.